

Regolamento di disciplina

Approvato dal Presidente giugno 2015, da approvare dall'Assemblea Generale dicembre 2015.
Testo modificato su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 1 - Collegio dei Probiviri

Art. 2 - Deferimento al Collegio dei Probiviri

Art. 3 - Procedimento d'indagine

Art. 4 - Udienza disciplinare

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Censura

Art. 7 – Sospensione dalle cariche sociali.

Art. 8 - Sospensione dall'elenco dei " Soci professionisti".

Art. 9 – Sospensione dall'Associazione.

Art. 10 – Cancellazione dall'elenco dei " Soci professionisti"

Art. 11 – Radiazione.

Art. 1 - Collegio dei Probiviri

1.1. Il Collegio dei Probiviri controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dal Codice deontologico dell'Associazione. In particolare il Collegio valuta i comportamenti dei soci scorretti sotto l'aspetto professionale e deontologico o nei confronti di altri soci o di organi sociali o contrastanti con norme statutarie e/o regolamentari.

1.2. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I verbali delle sedute del Collegio dei Probiviri sono trasmessi al Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Deferimento al Collegio dei Probiviri

2.1. Il deferimento di un socio al Collegio dei probiviri avviene a seguito di denuncia scritta da parte di altri soci od organi sociali. Nel caso di denuncia da parte di persone o istituzioni estranee all'Associazione, il deferimento avviene tramite il Consiglio Direttivo.

2.2. Tra le cause di deferimento di un socio al Collegio dei probiviri rientrano anche i comportamenti scorretti nella ricerca scientifica e le eventuali condanne irrogate dall'Autorità giudiziaria per comportamenti rilevanti anche sotto l'aspetto professionale e deontologico.

2.3. Il denunciante deve fornire il proprio nome completo delle informazioni di contatto quando presenta una denuncia di presunta condotta scorretta. Se il Collegio dei probiviri raccoglie le prove necessarie, l'identità del denunciante non deve essere rivelata. Nel caso che il denunciante sia la principale fonte di prova della presunta condotta scorretta, il nome del denunciante deve essere reso noto al denunciato. Non sono accettate comunicazioni anonime.

2.4. I particolari delle azioni disciplinari sono mantenuti riservati al Collegio dei probiviri fino a che il Collegio non arrivi alla conclusione circa la cattiva condotta presunta. Qualora la cattiva condotta fosse provata, la notizia sarà resa pubblica.

Art. 3 - Procedimento d'indagine

3.1. A seguito di deferimento il Presidente del Collegio dei probiviri convoca il Collegio. Se il Collegio decide che il deferimento è privo di fondamento, la denuncia viene archiviata. In caso contrario il Collegio invita il socio deferito a depositare, entro 30 giorni, note difensive e controdeduzioni.

3.2. Se il socio decide di non avvalersi del diritto di cui al comma precedente, il Collegio prosegue in comunque l'indagine, anche richiedendo, se lo ritiene utile, il parere di un esperto. Il Collegio valuta il deferimento entro 30 giorni dal ricevimento della nota di deferimento o dal termine di

presentazione della dichiarazione scritta da parte del socio e se trova elementi sufficienti per un eventuale provvedimento disciplinare procede con un'udienza disciplinare.

Art. 4 - Udienza disciplinare

4.1. La data e l'ora dell'udienza sono fissati dal Presidente a seguito di consultazione con le parti interessate. Le udienze hanno luogo nella sede scelta dal Collegio dei probiviri.

4.2. Se il socio deferito sceglie di non comparire, il Collegio dei probiviri è autorizzato a procedere in sua assenza. Il socio deferito può essere accompagnato all'udienza da una persona di sua fiducia. Questa persona non può parlare in vece del socio, se quest'ultimo è assente.

4.3. L'udienza può essere rinviata per motivi di salute certificati da un medico per due volte dopodiché può continuare senza la presenza del socio deferito, che però ha diritto di rispondere per iscritto alle richieste prima che l'udienza stessa sia formalmente conclusa.

4.4. Il Presidente del Collegio dei probiviri presiede l'udienza. Ogni membro del Collegio ha il diritto di interrogare il socio deferito, o la persona che l'accompagna, e l'eventuale denunciante.

4.5. Alla conclusione dell'udienza il Collegio dei probiviri prende le proprie decisioni a maggioranza, con votazione segreta.

Art. 5 - Sanzioni

5.1. Il Collegio dei probiviri comunica la propria decisione al Consiglio Direttivo, con l'eventuale indicazione delle sanzioni da comminare, mantenendo riservate le minute delle sue deliberazioni e motivando in modo congruo ogni decisione.

5.2. Il Consiglio Direttivo deve irrogare le sanzioni determinate e indicate dal Collegio dei probiviri; può tuttavia, per una sola volta, rimandare ai Probiviri una richiesta motivata di riesame delle stesse.

5.3. La decisione definitiva non è appellabile; entro 20 giorni viene comunicata con motivazione all'interessato da parte del Presidente dell'Associazione.

5.4. Le sanzioni che il Collegio dei probiviri può irrogare, in base alla gravità della violazione riscontrata e riconducibile al comportamento scorretto del socio, sono nell'ordine:

- a) censura,
- b) sospensione dalle cariche sociali,
- c) sospensione dall'elenco dei "Soci professionisti",
- d) sospensione dall'Associazione, cancellazione dall'elenco dei "Soci professionisti",
- e) radiazione.

Art. 6 - Censura

6.1. Consiste in una censura scritta del comportamento del socio. La censura rimane annotata a verbale.

6.2. Il socio che riceve una seconda censura entro due anni dalla prima è sospeso dall'Associazione per un periodo di un anno a partire dalla data della seconda censura.

Art. 7 – Sospensione dalle cariche sociali.

7.1. Consiste nel divieto di assumere cariche sociali o nella sospensione da eventuali cariche sociali in atto per un periodo da un minimo di un anno a un massimo di due anni.

Art. 8 - Sospensione dall'elenco dei "Soci professionisti".

8.1. Consiste nella sospensione dall'iscrizione nell'elenco dei "Soci professionisti" per un periodo da un minimo di 12 mesi a un massimo di 24 mesi. In tale periodo il socio perde il diritto a usare l'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi. Inoltre al termine della sospensione il socio deve richiedere nuovamente l'iscrizione nell'elenco.

8.2. In caso di sospensione dall'Associazione il socio iscritto nell'elenco dei "Soci professionisti" viene automaticamente sospeso dall'elenco.

Art. 9 – Sospensione dall’Associazione.

9.1. Consiste nella sospensione dell’iscrizione all’Associazione e della partecipazione alle sue attività per un periodo da un minimo di un anno a un massimo di due anni. Durante il periodo di sospensione non è dovuta la quota sociale

Art. 10 – Cancellazione dall’elenco dei ” Soci professionisti”

10.1. Consiste nella cancellazione dall’elenco dei ” Soci professionisti”.

10.2. Il socio, cancellato dall’Elenco dei Soci Professionisti in conseguenza di azione disciplinare, può presentare domanda di reintegrazione nell’Elenco trascorsi quattro anni. La sua richiesta è valutata ex novo dal Comitato di Valutazione , che peraltro deve essere informato dei precedenti trascorsi disciplinari.

Art. 11 – Radiazione

11.1. Consiste nella perdita della qualifica di socio. Si applica nel caso di indegnità morale del socio.

11.2. Il socio espulso dall’Associazione può presentare domanda per la riammissione trascorsi cinque anni. In tale evenienza, il Consiglio valuta la domanda e il Comitato di Valutazione viene informato della decisione.